


CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)

Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

TRA



L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO, con sede legale nel Comune di GENOVA (GE) in Via Paolo Anfossi n. 10, codice fiscale 02356330999 partita IVA 02356330999 nella persona del legale rappresentante Sig Ubaldo BORCHI

PREMESSO CHE

- RESIDENZA VALPOLCEVERA è una struttura privata accreditata, autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciate dal Comune di GENOVA ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimento n. 396 del 25/05/2016 e provv. n. 232 del 22/03/2017, accreditata con DGR Liguria n. 18 del 22/08/2017 ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente; ha avanzato ai sensi della L.R. n. 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data 24/08/2020 alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione dell'unità d'offerta nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii., ed ha ricevuto in data 27/08/2020 l'avviso dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti.
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti in quarantena che non possono permanere presso al proprio domicilio e/o per pazienti di media o bassa complessità, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. 29214 del 20/10/2020 (prot. Asl 3 n. 137842 di pari data), un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di

di ¹

cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità e/o in quarantena impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio.

- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- con deliberazione ASL 3 n.10 dell'8.1.2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., accordo contrattuale con VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, per un periodo annuale a decorrere dall'1.1.2020, per dimissioni protette in post acuzie per residenti ASL 3;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che:
"Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."
- Detta norma è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con nota prot. n. 29214 del 20/10/2020 (prot. Asl 3 n. 137842) e in data 21/10/2020 prot. Asl 3 138480 di pari data, A.Li.Sa., nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura privata accreditata VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera , valutatane l'idoneità e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ed acquisitane la disponibilità, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi in quarantena impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio, e valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 dello stesso D.L. ed all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. , ha dato mandato ad ASL3 di stipulare il presente contratto per reperire detti posti letto con la struttura privata accreditata VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, alle condizioni di cui al presente contratto, dando mandato ad ASL 3, in qualità di ASL capofila, di:
 - procedere alla sottoscrizione del presente contratto fino al 31.12.2020 salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;

 2

W

- adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
- consentire a VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera e ASL 3 e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, avendo A.Li.Sa. acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 e/o in quarantena rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 eventualmente presenti nella struttura di cui alla delibera A.Li.Sa. n.109/2020 modificata dalla delibera A.Li.Sa. n.361/2020;
precisando che le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria.
- con deliberazione n. 484 del 22/10/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 21/10/2020 al 31/12/2020, contratto con VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Residenza Valpolcevera – Via Anfoossi, 10 - Genova;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.


Art. 2

Residenza Valpolcevera si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi in quarantena impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso Residenza Valpolcevera, avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 3.

I posti letto che Residenza Valpolcevera mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n.20 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a Residenza Valpolcevera non potrà essere superiore alle 20 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

Residenza Valpolcevera, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL3 previo accordo specifico.

 3

Residenza Valpolcevera, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Residenza Valpolcevera e ASL 3.

Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare Residenza Valpolcevera per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui all'art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 201.600,00.

A cadenza mensile verrà emessa da Residenza Valpolcevera nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.

Le ASL si obbligano a saldare l'importo delle fatture di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di inserimento SDI.

Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le ASL hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.



Le ASL dell'assistito e Residenza Valpolcevera si impegnano ad una verifica almeno mensile dell'andamento della spesa, anche con ASL 3, quale capofila, al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al sopra indicato budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

 4 

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l'ASL provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1: UFDUD1

per l'ASL 2: UFPANV

per l'ASL 3: UFKKL6

per l'ASL 4: UFHGRI

per l'ASL 5:UFQ5NO



Art. 4

Residenza Valpolcevera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL3 per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare Residenza Valpolcevera quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Residenza Valpolcevera si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

di 5

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, Residenza Valpolcevera si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo i modelli forniti da ASL3 acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL 3 e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare ad ASL 3, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da Residenza Valpolcevera a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, Residenza Valpolcevera si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da Residenza Valpolcevera deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

Residenza Valpolcevera dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 e/o in quarantena rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 eventualmente presenti nella struttura.

 6

W

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dal 21 ottobre 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa.

Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL 3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico di Residenza Valpolcevera ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da Residenza Valpolcevera in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL 3, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da Residenza Valpolcevera per eventuali richieste di terzi.

Asl 3 sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa Asl 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del

presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo ampia manleva a Residenza Valpolcevera anche per richieste risarcitorie di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Residenza Valpolcevera, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.


L.C.S.

Genova, li 20/10/2020

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli



L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna DEPETRO



VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO

Il Legale Rappresentante

Sig Ubaldo BORCHI



VALPOLCEVERA SRL
VIA DANFOSSE 10
P.IVA 02356330999
REA GE.479921

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

ARTICOLO 6 (Foro competente)


ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li 29/10/2020

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario


Dott. G. Walter Locatelli

_____ 

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale


Avv. Giovanna DEPETRO

 _____

VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO

Il Legale Rappresentante

Sig. Ubaldo BORCHI

VALPOLCEVERA SRL
VIA SANFOSI 10
P.IVA 02359330999
REA GE 179921
_____ 





ADDENDUM

AL CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)

Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

TRA



L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO, con sede legale nel Comune di GENOVA (GE) in Via Paolo Anfossi n. 10, codice fiscale 02356330999 partita IVA 02356330999 nella persona del legale rappresentante Sig Ubaldo BORCHI

PREMESSO CHE

- RESIDENZA VALPOLCEVERA è una struttura privata accreditata, autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciate dal Comune di GENOVA ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimento n. 396 del 25/05/2016 e provv. n. 232 del 22/03/2017, accreditata con DGR Liguria n. 18 del 22/08/2017 ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente; ha avanzato ai sensi della L.R. n. 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data 24/08/2020 alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione dell'unità d'offerta nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii., ed ha ricevuto in data 27/08/2020 l'avviso dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti.
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti COVID 19 positivi che non possono permanere presso il proprio domicilio in isolamento e/o per pazienti COVID positivi di media o bassa complessità trasferiti da strutture ospedaliere liguri, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. 29214 del 20/10/2020 (prot. Asl 3 n. 137842 di pari data), un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità e/o impossibilitati a permanere in isolamento presso un proprio domicilio.

oh 1

- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- con deliberazione ASL 3 n.10 dell'8.1.2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., accordo contrattuale con VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, per un periodo annuale a decorrere dall'1.1.2020, per dimissioni protette in post acuzie per residenti ASL 3;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che:

"Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."
- Detta norma è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con nota prot. n. 29214 del 20/10/2020 (prot. Asl 3 n. 137842) e in data 21/10/2020 prot. Asl 3 n. 138480 di pari data, A.Li.Sa., nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura privata accreditata VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, valutatane l'idoneità e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ed acquisitane la disponibilità, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso un proprio domicilio, e valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 dello stesso D.L. ed all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ha dato mandato ad ASL3 di stipulare contratto per reperire detti posti letto con la struttura privata accreditata VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, alle condizioni di cui al contratto adottato con deliberazione n. 484 del 22/10/2020, come integrato dal presente addendum, dando mandato ad ASL 3, in qualità di ASL capofila, di:
 - procedere alla sottoscrizione del presente contratto fino al 31.12.2020 salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
 - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
 - consentire a VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto di utilizzare suoi

medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera e ASL 3 e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, avendo A.Li.Sa. acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura di cui alla delibera A.Li.Sa. n.109/2020 modificata dalla delibera A.Li.Sa. n.361/2020;

precisando che le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria.

- Con deliberazione n. 484 del 22/10/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 21/10/2020 al 31/12/2020, contratto con VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Residenza Valpolcevera – Via Anfossi, 10 - Genova, e nello specifico Asl 3 ha:

1. preso formalmente atto delle note di A.Li.Sa. prot. n. 28956 del 16.10.2020 (prot.Asl 3 136326 del 19.10.20), prot. n.29214 del 20/10/2020 (prot. Asl 3 n. 137842-20) e prot. Asl 3 138480 del 21/10/2020), con le quali, a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell'ambito delle funzioni assegnate ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27:

- ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura di assistenza privata "VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera", valutata l'idoneità della stessa ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida , anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza nella stessa dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020, su mandato di Regione Liguria, ha dato mandato ad Asl 3 di stipulare, a decorrere dal 21/10/2020, un contratto con la struttura privata accreditata "VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera", alle condizioni di cui allo schema di contratto, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento sub "A", per l'erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio, per n.20 posti letto, avendo A.Li.Sa. valutata, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed avendo acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura, di cui alla delibera di A.Li.Sa. n.109/2020 come modificata dalla delibera di A.Li.Sa. n.361/2020;
- ha dato contestualmente mandato ad Asl 3 di:

- ✓ procedere, in qualità di ASL capofila, alla stipula di contratto dal 21/10/2020 fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
- ✓ adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
- ✓ consentire alla struttura privata di cui trattasi, nell'adempimento delle prestazioni di cui al contratto, di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL 3), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;
- ha stabilito che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare "VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera" per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;
- ha comunicato, in ultimo, che:
 - ✓ le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
 - ✓ Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 201.600,00=
- 2. stipulato conseguentemente con la Struttura Privata Accreditata "VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera", tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria di cui in parte motiva del citato provvedimento, contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 21/10/2020 al 31/12/2020, per n.20 posti letto, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, secondo lo schema allegato al citato provvedimento sub. "A" quale parte integrante e sostanziale;
- Con nota prot. n. 29887 del 26/10/2020 (prot. Asl 3 n. 140911), A.Li.Sa., nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, con riferimento al contratto in oggetto ha:
 - richiesto ad Asl 3 di incrementare di n. 3 unità i posti contrattualizzati per l'attivazione dell'area sanitaria temporanea presso la struttura privata accreditata Residenza Valpolcevera a decorrere dal 21/10/2020;
 - comunicato che l'integrazione del budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta a € 30.240,00=;
- A.Li.Sa., come da comunicazione prot. A.Li.Sa. 0028960 del 16.10.2020 per l'avvio di manifestazione di interesse urgente per l'attivazione di Aree Sanitarie Temporanee, ha precisato agli Enti Gestori dei servizi Socio Sanitari extraospedalieri che gli inserimenti riguarderanno pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- Con deliberazione n. 498 del 3/11/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 21/10/2020 al 31/12/2020, addendum al contratto con VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Residenza Valpolcevera – Via Anfossi, 10 - Genova;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

VALPOL
VIA P
P.IVA
REA



Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum al contratto e ne costituiscono patto, anche a modifica del contratto di cui alla deliberazione n. 484 del 22/10/2020 di ASL3.

Art. 2

Il comma 1 viene così modificato:

VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio.

Il comma 3 viene così modificato:

I posti letto che VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n.23 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera non potrà essere superiore alle 23 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

Art. 3

Il comma 2 viene così modificato:

Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 231.840,00.

Il comma 13 viene eliminato.

Art. 4

Il comma 9 viene così modificato:

VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura.

Norma finale e transitoria

Il presente addendum è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

ol 5 w

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL 3 provvederanno alla pubblicità del presente atto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Il presente addendum verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO – Struttura Residenza Valpolcevera, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Ad eccezione di quanto qui modificato, tutti gli altri termini e condizioni del contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, se compatibili con le suddette modifiche, continueranno a rimanere in vigore ad ogni effetto e sono confermati in tutti i loro aspetti.


L.C.S.

Genova, li 20/10/2020

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario


Dott. G. Walter Locatelli

_____ 

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale


Avv. Giovanna Depetro


 _____

VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO

Il Legale Rappresentante

Sig Ubaldo BORCHI


VALPOLCEVERA SRL
P.IVA 0231930999
RPA 024774921

 6

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)


Norma finale e transitoria

Genova, li 20/10/2020

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario


Dott. G. Walter Locatelli

_____ 

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

d _____ 

VALPOLCEVERA S.R.L.S. SOCIETA' A SOCIO UNICO

Il Legale Rappresentante

Sig Ubaldo BORCHI

_____ 